



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TARANTO

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|------------|----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | OCCHINEGRO | RICCARDO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | GARGANO | SAVERIO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | BISESTILE | COSIMO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

SEZIONE 3

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 1186/13

UDIENZA DEL

08/01/2014

ore 09:00

SENTENZA

N°

2400

PRONUNCIATA IL:

- 8 GEN. 2014

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

14 OTT. 2016

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1186/13
depositato il 19/06/2013

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVP010501904/2012 IRPEF-ALTRO 2008
ADD.LI
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TARANTO

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

MONTANARO VITO
C.SO UMBERTO I N.150 74123 TARANTO TA



Il Segretario

Il Segretario
Giuseppe Merillo

Il ricorso è proposto contro l'Agenzia delle Entrate di Taranto; avverso l'avviso di accertamento n. TVP010501904/2012 notificato il 27/12/2012 con il quale per l'annualità di imposta 2008, l'Agenzia determina il reddito complessivo netto convenzionale in via sintetica ai sensi dell'art.38-DPR 600/73 nella versione ante DL n. 78/2010 e richiede le conseguenti maggiori imposte IRPEF oltre accessori.

In via preliminare il ricorrente invoca per l'anno di che trattasi (il 2008), l'applicazione del "nuovo accertamento sintetico compreso quello reddito redditometrico di cui all'art.22-DL.78/2010 e dell'art.5-DM 24-12-2012".

Successivamente, ponendo in risalto la mancanza di motivazione dell'accertamento, il ricorrente si oppone all'atto emesso ed a tutte le richieste in esso contenute, esponendo numerosi motivi di contestazione (((mancato supporto di elementi concreti e razionali riferiti alla realtà fattuale del soggetto per gli indici e coefficienti presuntivi di cui al DM==mancato riconoscimento dei redditi della famiglia fiscale==mancata considerazione della 'comunione legale' esistente tra il ricorrente ed il suo coniuge==violazione dei presupposti di utilizzo del redditometro, ecc.))) e, evidenziando anche il difetto di sottoscrizione dell'atto notificato e da parte di soggetto legittimato, conclude il ricorrente chiedendo l'annullamento dell'accertamento e la condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese di lite.

L'Agenzia delle Entrate di Taranto è costituita in giudizio ed in proprie deduzioni scritte precisando la piena legittimità del suo operato, chiede la conferma dei propri atti, il rigetto del ricorso e la refusione in proprio favore delle spese del giudizio.

ESAMINATI gli atti la Commissione ritiene essere fondate le ragioni esposte dal ricorrente.

Applicazione retroattiva, per l'anno 2008, del "nuovo accertamento sintetico di cui all'art.22-DL n. 78/2010"

Diversamente dalla interpretazione letterale dell'Agenzia delle Entrate, la Commissione ritiene che le norme riguardanti il "nuovo accertamento sintetico di cui all'art.22-DL n. 78/2010" siano applicabili anche ai periodi di imposta precedenti all'anno 2009.

Evidenzia correttamente l'Agenzia che il decreto attuativo è stato varato il 24-12-2012, ma la manovra istitutrice (il DL 78/2010) risale alla manovra estiva del 2010.

Da tale manovra (il DL n. 78/2010), secondo l'Agenzia delle Entrate, discenderebbe la legittima applicazione retroattiva della manovra solo per l'anno di imposta 2009 perché prevista espressamente dalla norma e nel contempo la illegittimità dell'applicazione retroattiva per le annualità precedenti il 2009.

Muovendo dall'art.3-L.212/2000 intitolato 'efficacia temporale delle norme tributarie', e che al primo comma viene espresso che "le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo", la Commissione deve rilevare che in deroga (non espressa) a tale precisa norma di legge, il Legislatore ha previsto l'applicazione retroattiva del DL.78/2010 per l'anno 2009.

In tale considerazione, non può esimersi la Commissione di evidenziare che se deroga vi è stata per l'anno 2009, parimenti la stessa deroga deve essere applicata di diritto per le annualità precedenti l'anno 2009 e per i quali anni il termine per l'accertamento non si era ancora esaurito alla data di entrata in vigore del DL 78/2010 medesimo.

Nel caso di specie, l'annualità di imposta 2008 era accertabile entro il 31-12-2013 ed al momento della entrata in vigore del DL 78/2010 dunque, erano ancora pendenti i termini ordinari per l'accertamento che essendo stato notificato il 27-12-2012, doveva essere emesso secondo le nuove norme dell'accertamento sintetico contenute nel DL n.78/2010.

Ritiene la Commissione non potersi ammettere, come sostenuto dall'Agenzia delle Entrate che la deroga all'art.3-L.212/2000 abbia valore limitatamente all'anno 2009 perché a tale anno si perviene leggendo l'art.22 del citato DL. L'applicazione retroattiva delle norme tributarie, invece,

Arg. 1185/13 P. 2 ... 

non è consentita, ma se vi sono deroghe per l'applicazione delle nuove norme espresse dal DL n.78/2010, tali stesse deroghe devono riguardare tutte le annualità di imposta ancora accertabili alla data di entrata in vigore della nuova norma.

Ancora sul punto la Commissione deve evidenziare che la norma de qua, ha introdotto profonde innovazioni dell'istituto dell'accertamento sintetico sostituendo i commi 4/5/6/7/8 dell'art. 38-DPR 600/73 che hanno trasformato in radice la metodologia accertatrice al fine di renderla più efficiente, di dotarla di maggiori garanzie per il contribuente e di tenere conto del mutato contesto socio-economico degli ultimi dieci anni.

Appare chiaro che l'applicazione retroattiva e quindi le innovazioni introdotte nell'art.38-dal citato DL 78/2010, non possono essere circoscritte all'anno 2009, ma devono essere estese a tutti i periodi di imposta per i quali i termini per l'accertamento non erano esauriti alla data di entrata in vigore del DL (2010) e ciò anche per evitare discriminazioni tra contribuenti e disparità di trattamento tra soggetti sottoponibili ad accertamento per l'anno 2009 e soggetti sottoponibili ad accertamento per annualità precedenti il 2009 e non ancora raggiunti (alla data di entrata in vigore del DL n. 78/2010) da provvedimenti accertativi.

E ciò perché, come affermato anche dall'Agenzia, tra "vecchio" e "nuovo" redditometro, vi sono sostanziali disomogeneità che non possono essere superate solo per alcuni contribuenti (quelli che appartengono all'annualità di imposta 2009) e non anche per tutti quelli per i quali alla data di entrata in vigore della nuova norma, le possibilità di accertamento in favore dell'Agenzia, non si erano ancora esaurite.

Quanto riportato dall'Agenzia sul punto non può essere condiviso e poiché con l'applicazione delle norme del DL 78/2010 per l'anno 2008, il contribuente odierno vedrebbe vanificato l'accertamento emesso e la richiesta di imposte in esso contenute, la Commissione ritiene di dover rigettare l'operato dell'Agenzia accertatrice.

Mancanza di motivazione

L'avviso di accertamento notificato è mancante di motivazione, di quella motivazione imposta dalla L. 241/90 e dalla L. 212/2000 per gli atti della P.A.


Ed invero quanto riportato nell'accertamento dall'Agenzia appare disarticolato ed incomprensibile nelle sue caratteristiche di atto individuante redditi presuntivi di derivazione sintetica in base a coefficienti predeterminati tal che l'Agenzia, per ragioni non espresse, non dimostrate e non comprensibili, utilizza conclusivamente solo due importi certamente incassati dal contribuente nell'anno, ma senza tenere conto di una serie di documenti giustificativi presentati dal contribuente in suo favore.

L'accertamento è stato emesso in violazione degli obblighi motivazionali imposti dalle norme citate e deve essere censurato con la sanzione di nullità prevista dalle stesse norme.

Mancato supporto da parte dell'Agenzia, di elementi concreti e razionali riferiti alla realtà fattuale del contribuente compreso il mancato riconoscimento dei redditi della famiglia fiscale.

Come consentito anche dall'ultima parte del secondo capoverso dell'art.22-DL n.78/2010, il contribuente per sua parte, agli atti di questo procedimento, ha offerto prove contrarie agli assunti dell'Agenzia delle Entrate, prove che sono riferite ad elementi concreti razionali in relazione alla propria realtà fattuale e che hanno tenuto conto di tutti gli elementi riguardanti la produzione del reddito dell'anno de quo.

Le contestazioni del ricorrente riferite al mancato riconoscimento dei redditi della famiglia fiscale ed alla doverosa considerazione della "comunione legale" tra coniugi da parte dell'Ufficio, sono condivisibili dalla Commissione per il fatto che tali riconoscimenti costituiscono elementi determinanti sia per la formazione del reddito di ognuno dei contribuenti appartenente alla famiglia fiscale e costituiscono anche elementi sostanziali che influenzano la divisione necessaria



Reg. 1186/13 F. 3 =

[REDACTED]

dei redditi tra coniugi in comunione e ciò per il riconoscimento, obbligatorio per legge, degli effetti del regime patrimoniale tra coniugi anche ai fini della produzione e quantificazione del reddito sintetico di ognuno di essi.

Per tutto quanto riportato che deve considerarsi assorbente anche per tutto quanto altro riportato negli atti di causa e non espressamente trattato, la Commissione ritiene di dover confermare le richieste del ricorrente.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

P. Q. M.

La TERZA Sezione della C.T.P. di Taranto, così dispone:

===in accoglimento del ricorso, dichiara nullo l'avviso di accertamento notificato ed impugnato;
===spese liquidate in favore del ricorrente euro duemila oltre IVA e cap se dovuti ed oltre all'importo del contributo unificato pagato, pone le stesse a carico completo dell'Agenzia delle Entrate di Taranto e dispone che le stesse vengano pagate al difensore costituito perché dichiaratosene anticipatario.

Deciso il giorno 8/1/2014

Il Giudice Relatore
(Saverio Vargano)

Il Presidente
(Riccardo Occhincgro)